

- sulla necessità di guardare all'autocaravan come ad un bene non riducibile entro la categoria autoveicoli perché l'autocaravan è... "motore + casa";
- sul fatto che l'autocaravan è caratterizzata, oltre che dalle parti meccaniche, da allestimenti tipici e molteplici inerenti ... una casa;
- sullo specificare quali sono gli elementi dell'autocaravan soggetti ad usura per uso;
- sullo specificare su quali componenti la garanzia può essere limitata ad un anno e su quali è ragionevole esigere la garanzia di due anni in considerazione del fatto che l'autocaravan è mediamente utilizzata per 40 giorni l'anno, neanche consecutivi e non necessariamente nella stessa stagione.

Lo sconto sul prezzo di vendita riduce la garanzia sul bene venduto?

Non vale inoltre ad escludere o limitare la responsabilità del venditore per i difetti di conformità la circostanza che il veicolo acquistato dal compratore abbia 18 anni e tanto meno il fatto che sia stato applicato uno sconto di 1.000,00 euro sul prezzo di vendita, di cui non si è dato peraltro contrattualmente atto.

Come già specificato il termine di due anni previsto dall'art. 132 codice del consumo entro il quale il venditore risponde dei difetti di conformità riscontrati sul veicolo, può essere ridotto ad un anno nel caso di vendita dell'usato, ma entro questo termine in nessun modo può essere compresso il diritto del compratore alla garanzia dell'autocaravan, diritto che vale per qualsiasi difetto di conformità rilevato, e qualsiasi diversa previsione da parte del venditore può essere inquadrata nell'ambito delle clausole vessatorie per le quali, l'art. 33 codice del consumo, prevede la nullità.

Caparra penitenziale o confirmatoria?

Ecco le differenze tra caparra penitenziale e caparra confirmatoria.

La **caparra penitenziale** è il prezzo che una parte paga per poter disporre del diritto di recesso, indipendentemente dall'inadempimento dell'altra (art. 1386 codice civile).

La **caparra confirmatoria** è, invece, solitamente prevista a garanzia dell'adempimento nei contratti di vendita e non solo, prevede il versamento di una somma di denaro che, in caso di adempimento viene restituita o imputata alla prestazione dovuta (art. 1385 codice civile).

Dalla proposta di acquisto sottoscritta dal compratore in data 2 aprile 2009, risulta versata a titolo di caparra penitenziale la somma di 1.000,00 euro.

Premesso che il compratore non è stato chiaramente informato circa le ragioni per le quali tale

somma era richiesta, né circa il contenuto delle clausole richiamate dalla proposta stessa (art. 1 Premesse, art. 2 Definizioni, art. 3 Oggetto del Contratto, art. 4 Conclusione del contratto, deposito cauzionale, art. 5 Prezzo, art. 6 Consegna, art. 7 Pagamento, art. 8 Responsabilità, art. 9 Garanzie, art. 10 Accordi particolari, art. 11 Foro competente).

Rilevata l'inusualità della previsione della caparra penitenziale in un contratto quale quello di acquisto di un'autocaravan, ci si chiede se il compratore sia stato informato del fatto che la somma versata a titolo di caparra penitenziale non sarebbe stata scontata dal prezzo di vendita dell'autocaravan al momento del saldo.

I rimedi a tutela del compratore

In termini generali l'art. 130, secondo comma, codice consumo prevede, in caso di difetto, il diritto del compratore al ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

I primi sono da considerare *rimedi primari*, gli altri rimedi *secondari*.

È necessario chiedersi se questo scenario sia immaginabile anche nel caso di vendita di beni usati.

La scelta tra riparazione e sostituzione spetta al compratore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro: tale sarebbe quello che imponga al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore originario del bene, dell'entità del difetto, ma anche dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il compratore.

A ben vedere nel caso di autocaravan usata il rimedio della sostituzione è difficilmente esperibile considerato che il veicolo, oltre ad essere usato, è anche caratterizzato da un certo ed irripetibile allestimento alla luce del quale il compratore si è determinato all'acquisto.

In caso di esito negativo della tutela attuabile attraverso i rimedi primari, l'art. 130, settimo comma, codice consumo prevede che il compratore possa, a sua scelta, richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto in uno di questi casi:

- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione nel congruo termine;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al compratore.